

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2026

326/2026/R/EEL

AMMISSIONE AI MECCANISMI REGOLATORI PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 101/2012/R/EEL E USCITA DAL REGIME DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 7, DELLA LEGGE N. 10/91 PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., SOCIETÀ NOLANA PER LE IMPRESE ELETTRICHE SNIE S.P.A. AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, RELATIVE AGLI ANNI 2024 E 2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1400^a riunione del 17 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (di seguito: decreto-legge 239/2003);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto 73/07);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del 30 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: MASE) di concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sull'intero territorio dei Comuni di Casamarciano, San Vitaliano, Scisciano, nonché sull'area del centro urbano del Comune di Nola;
- il decreto del 30 giugno 2023 del MASE di concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sull'intero territorio dei Comuni di Cimitile,

- Marigliano, San Paolo Bel Sito, Saviano e, in riferimento al Comune di Nola, sulle frazioni di Piazzolla, a Sud, e di Polvica a Nord, con relativa area industriale;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
 - la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
 - la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, 182/00;
 - la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04) e il relativo Allegato A contenente il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (di seguito: TIT 2004 - 2007), come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, 145/04 (di seguito: deliberazione 145/04);
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, 288/05;
 - la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, 114/06 (di seguito: deliberazione 114/06);
 - la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, 316/07 (di seguito: deliberazione 316/07);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07) e il relativo Allegato A, contenente il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT 2008 - 2011), come successivamente modifica e integrati;
 - la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2010, ARG/elt 30/10;
 - la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2010, ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt/72/10);
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed i relativi Allegato A (TIT 2012-2015) e Allegato B (TIME 2012-2015), come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 101/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 101/2012/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2012, 267/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 267/2012/R/eel)
 - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e Allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
 - la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 237/2018/R/eel), come successivamente modificata e integrata;
 - la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL e il relativo allegato A;

- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2023, 616/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 616/2023/R/eel) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2024-2027) e Allegato B (di seguito: TIME 2024-2027), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 585/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 513/2025/R/eel; (di seguito: deliberazione 513/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 542/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 542/2025/R/eel);
- la determinazione del Direttore DIEU del 24 ottobre 2022, DIEU 8/2022;
- la comunicazione della Società Nolana per le imprese elettriche SNIE S.p.A. (di seguito anche: l'impresa o SNIE) del 29 giugno 2011;
- la comunicazione di SNIE del 23 aprile 2013, prot. Autorità 15372 del 24 aprile 2013 (di seguito: comunicazione del 23 aprile 2013);
- la comunicazione dell'Autorità del 16 aprile 2014, prot. Autorità 10922 di pari data, (di seguito: comunicazione del 16 aprile 2014);
- la comunicazione di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) del 22 maggio 2014, prot. Autorità 14820 del 27 maggio 2014 (di seguito: comunicazione del 22 maggio 2014);
- la comunicazione dell'Autorità del 31 marzo 2026, prot. Autorità 24261 di pari data (di seguito: comunicazione del 31 marzo 2026);
- la comunicazione di SNIE del 22 aprile 2026, prot. Autorità 29938 di pari data;
- la comunicazione dell'Autorità del 13 maggio 2026, prot. Autorità 35480 di pari data (di seguito: comunicazione del 13 maggio 2026);
- la comunicazione di SNIE del 14 maggio 2026, prot. Autorità 35911 del 15 maggio 2026 (di seguito: comunicazione del 14 maggio 2026);
- la comunicazione di SNIE del 30 maggio 2026, prot. Autorità 39891 del 1° giugno 2026;
- la comunicazione dell'Autorità del 1° luglio 2026, prot. Autorità 48163 del 1° luglio 2026;
- la comunicazione di SNIE del 2 luglio 2026 (prot. Autorità 48835 del 3 luglio 2026);
- la comunicazione dell'Autorità dell'8 luglio 2026, prot. Autorità 50085 dell'8 luglio 2026;
- la comunicazione di SNIE del 24 luglio 2026, prot. Autorità 54527 del 27 luglio 2026;
- la comunicazione dell'Autorità del 7 agosto 2026, prot. Autorità 57891 di pari data (di seguito: comunicazione del 7 agosto 2026);
- la comunicazione di SNIE del 28 agosto 2026, prot. Autorità 61037 di pari data (di seguito: comunicazione del 28 agosto 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 1, della legge 10/91 definisce le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: IEM) sottratte alla nazionalizzazione e sottoposte allo speciale regime di reintegrazione tariffario ivi disciplinato, come *“imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della medesima legge 10/91”*;
- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della allora Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle IEM;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle IEM sulla base dell'istruttoria condotta dalla CSEA.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che, per le IEM che risultino prive dell'attività di produzione e che aderiscano nei termini previsti dalla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 72/10 al regime di perequazione specifica aziendale (di seguito: PSA), l'Autorità definisca meccanismi di gradualità che valorizzino le efficienze conseguite dalle imprese medesime a decorrere dal primo esercizio di applicazione del regime di perequazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 481/95 e dalla direttiva 2009/72/CE;
- ai sensi del punto 3 della citata deliberazione 72/10 l'istanza di accesso al regime di PSA comporta la rinuncia al diritto alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
- con la deliberazione 101/2012/R/eel, l'Autorità ha previsto, in attuazione delle disposizioni del predetto articolo 38 del decreto legislativo 93/11, un istituto incentivante, c.d. meccanismo di gradualità, per le IEM, finalizzato a ricondurre tali imprese – che, come stabilito dal predetto articolo 38, abbiano cessato l'attività di produzione e aderito entro il termine fissato dalla deliberazione ARG/elt 72/10 al regime di PSA - nel regime ordinario di regolazione tariffaria vigente per la generalità delle imprese di distribuzione elettrica a fronte della rinuncia al diritto dell'integrazione tariffaria;
- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 101/2012/R/eel, l'applicazione del meccanismo di gradualità decorre dal primo anno successivo alla cessazione delle attività di produzione e prevede, entro sei anni, il recupero dei costi fissi legati alla cessazione dell'attività di produzione;

- con la medesima deliberazione, inoltre, l'Autorità ha previsto la copertura dei costi relativi allo svolgimento dell'attività di produzione elettrica secondo le modalità previste dal regime di riconoscimento dei costi delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 111/06, per tutti gli anni di svolgimento della medesima attività;
- ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 101/2012/R/eel, le istruttorie per l'applicazione dei meccanismi regolatori previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel sono condotte da CSEA che svolge un'istruttoria unica, finalizzata dunque alla:
 - applicazione del regime di PSA secondo le modalità di cui alla deliberazione 96/04, ai fini della copertura dei costi di distribuzione, a partire dal primo anno di rinuncia alle integrazioni tariffarie;
 - copertura dei costi di produzione secondo le modalità previste dal regime di reintegrazione dei costi per le unità essenziali ai sensi della deliberazione 111/06;
 - quantificazione degli importi derivanti dal meccanismo di gradualità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 5/04, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 ed i relativi regimi di perequazione, tra i quali il regime di PSA disciplinato successivamente con la deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 316/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'aggiornamento, per gli anni 2005-2007, della PSA di cui alla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione 348/07, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 ed i relativi regimi di perequazione ed ha dettato disposizioni per l'aggiornamento, per il medesimo periodo, del regime di PSA di cui alla deliberazione 96/04;
- con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha emanato le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 ed i relativi regimi di perequazione. Con tale provvedimento, inoltre, l'Autorità ha stabilito che, a partire dal 2012, la PSA riconosciuta alle imprese ai sensi della deliberazione 96/04, aggiornata al 2011, diventi parte integrante dei costi riconosciuti in maniera differenziata per ciascuna impresa distributrice;
- con la deliberazione 654/2015/R/eel, l'Autorità ha emanato le disposizioni per la regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo 2016-2023;
- con la deliberazione 237/2018/R/eel, che ha modificato la deliberazione 654/2015/R/eel, l'Autorità ha provveduto alla definizione del regime parametrico di riconoscimento dei costi per il servizio di distribuzione e per il servizio di

misura dell'energia elettrica ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo a partire dall'anno 2018 e fino all'anno 2023;

- la deliberazione 237/2018/R/eel prevede altresì che, per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo:
 - ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione relative agli anni 2016 e 2017, si applichi ancora il regime individuale di cui al comma 8.2, lettera a), del TIT 2016-2019;
 - le tariffe di riferimento per il servizio di misura relative agli anni 2016 e 2017 siano pari alla tariffa MISc di cui all'articolo 37 del TIME *pro tempore* vigente;
 - a partire dall'anno 2018, si applichi un meccanismo di gradualità fino al 2023, per il quale la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è determinata come media ponderata tra il valore riconosciuto applicando il regime individuale e il valore riconosciuto in base al regime parametrico;
 - a partire dall'anno 2024, si applichi la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione determinata esclusivamente secondo i criteri previsti dal regime parametrico;
- con la deliberazione 616/2023/R/eel, l'Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027, approvando l'Allegato A e l'Allegato B (di seguito: TIT 2024-2027 e TIME 2024-2027) recanti le disposizioni con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell'energia elettrica, ed ha prorogato il regime tariffario parametrico di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel;
- in particolare, il comma 3.2 del TIT 2024-2027 e il comma 33.1 del TIME 2024-2027 prevedono, in relazione alle tariffe di riferimento, due differenti regimi tariffari, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali serviti dalle imprese distributrici: un regime ROSS per le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, ed un regime parametrico per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- la validità della deliberazione 237/2018/R/eel è stata estesa con la deliberazione 585/2024/R/eel anche per l'anno 2025;
- con la deliberazione 513/2025/R/eel l'Autorità ha determinato, per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo, le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, per gli anni 2024 e 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 145/04 l'Autorità ha determinato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote definitive di SNIE relative agli anni dal 1987 al 1998;

- con la deliberazione 114/06 l'Autorità aveva avviato un'istruttoria formale per valutare l'esclusione di SNIE dall'elenco delle IEM ammesse alle integrazioni tariffarie, in considerazione della presunta cessazione della produzione nel corso dell'anno 2003;
- in data 29 giugno 2011, SNIE ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifico aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10; tale istanza ha determinato l'interruzione dell'istruttoria avviata con la citata delibera 114/06; nella deliberazione 101/2012/R/eel, infatti, si evidenzia che *“le imprese SNIE e [...] hanno cessato l'attività di produzione elettrica, la prima nel 2004, con dismissione dell'impianto di produzione avvenuta nel 2007, e la seconda nel [...] ed hanno altresì presentato istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, prima della sospensione operata dalla deliberazione ARG/elt 90/11, dichiarando contestualmente di voler rinunciare alle integrazioni tariffarie, rispettivamente, a partire dal 1 gennaio 2004 e dal [...]; e che pertanto, le disposizioni del decreto legislativo 93/11 si applicano sin da subito alle due citate imprese;*
- con comunicazione del 16 aprile 2014, l'Autorità ha precisato alla Società che i dati da questa trasmessi con la comunicazione del 23 aprile 2013 per l'accesso al meccanismo di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, sebbene inviati tardivamente rispetto al termine ordinatorio di cui all'articolo 5, comma 6, della medesima deliberazione, sarebbero stati comunque presi in considerazione per l'avvio dell'istruttoria da parte di CSEA relativa all'ammissione al regime di PSA e, contestualmente, al meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel;
- con la comunicazione del 22 maggio 2014, CSEA ha informato l'impresa dell'avvio dell'istruttoria finalizzata all'applicazione del regime di PSA, alla determinazione dell'importo a copertura dei costi di produzione e alla quantificazione del meccanismo di gradualità;
- in seguito, l'avvio del procedimento di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel nonché la quantificazione delle integrazioni tariffarie successive all'annualità 1998 sono state ritardate, tra l'altro, da complessi contenziosi che hanno coinvolto l'impresa tra i quali: (i) il contenzioso sulle determinazioni tariffarie pregresse, terminato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 995/20; nonché, a partire dal 1999, (ii) il contenzioso fra SNIE e la società Enel distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione S.p.A.) relativo all'attribuzione della concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Comuni dell'area nolana, conclusosi solo con i Decreti del MASE di riordino dell'area nolana del 30 giugno 2023.

CONSIDERATO CHE:

- in seguito all'avvenuto riordino delle concessioni nell'area nolana, con la deliberazione 542/2025/R/eel, l'Autorità ha potuto procedere alla determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per gli anni 1999-2003;

- con la comunicazione dell’Autorità del 31 marzo 2026, è stata prospettata alla Società l’integrazione delle condizioni richieste per avviare le attività istruttorie ai fini dell’applicazione, dal 2004, dei regimi di cui alle deliberazioni ARG/elt 72/10 e 101/2012/R/eel; nello specifico, è stato quindi precisato quanto segue:
 - a) in primo luogo, in ragione del notevole lasso temporale intercorso, sono stati precisati tutti gli aspetti che dovranno essere definiti dall’Autorità, in esito a specifica attività istruttoria, consistenti nella determinazione:
 - degli importi di perequazione specifica aziendale per il periodo 2004-2011;
 - dell’ammontare del meccanismo di gradualità e dell’eventuale riconoscimento delle unità essenziali di produzione di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel;
 - della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione per gli anni dal 2012 al 2017;
 - della tariffa di riferimento parametrica per il servizio di distribuzione e misura per gli anni dal 2018 e seguenti, ai sensi dell’articolo 6 della deliberazione 237/2018/R/eel;
 - degli importi di perequazione ordinaria per gli anni dal 2004 in poi;
 - b) in secondo luogo, al fine di contemperare i tempi necessari per il completamento di tutte le predette attività istruttorie, con l’esigenza di pervenire a un sistema tariffario certo, applicabile anche alla Società a valle della sua uscita definitiva dal regime di integrazione tariffaria, è stato rappresentato alla Società l’orientamento di determinare, in via prioritaria, le tariffe del servizio di distribuzione e misura per gli anni 2024 e 2025 in base al regime parametrico, e contestualmente ammettere la Società ai regimi di cui alle deliberazioni ARG/elt 72/10 e 101/2012/R/eel (col conseguente avvio dei procedimenti di determinazione degli importi di cui alla precedente lettera a); ciò anche in considerazione della difficoltà di ricostruire gli importi di PSA risalenti a oltre venti anni addietro;
- un tale modo di procedere, che evidentemente adatta la disciplina di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel al mutato quadro regolatorio (sopravvenuto in seguito al lungo periodo di tempo intercorso, per le ragioni sopra richiamate), garantisce nell’immediato una maggiore certezza e stabilità sui futuri ricavi tariffari, anche considerato che attualmente continuano ad essere riconosciuti alla Società gli acconti di integrazione tariffaria, comprensivi dei costi fissi della produzione, nonostante la cessazione della produzione nel 2004 e che dunque le tariffe del servizio di distribuzione e misura per gli anni 2024 e 2025 sono più coerenti con l’attuale struttura di costo dell’impresa.

CONSIDERATO CHE:

- a partire da aprile 2026, SNIE ha inviato alcune comunicazioni, in risposta a quella dell’Autorità del 31 marzo 2026, aventi ad oggetto il passaggio al regime

- ordinario e, per quanto qui rileva specificamente, riguardo alla definizione della tariffa parametrica in relazione agli anni 2024 e 2025;
- con le citate comunicazioni, in particolare, l'impresa ha evidenziato alcune criticità sulle modalità di calcolo della variabile densità di cui all'articolo 2 della deliberazione 237/2018/R/eel, in considerazione del fatto che le reti fra i due distributori compresenti nell'area nolana risultano "contessute" all'interno del perimetro degli otto comuni interessati dalla riassegnazione delle concessioni da parte del MASE nel 2023: conseguentemente, tale configurazione infrastrutturale, nella quale la presenza delle reti di un distributore terzo risultano funzionali al vettoriamento dell'energia elettrica verso i punti di prelievo serviti da SNIE, renderebbe non completamente rappresentativa, ai fini del calcolo della variabile in esame, la sola densità specifica di SNIE, determinata come rapporto tra i punti di prelievo serviti e i chilometri di rete di proprietà;
 - nel prosieguo dell'istruttoria, con comunicazioni del 13 maggio 2026 e del 1 luglio 2026, gli Uffici dell'Autorità hanno acquisito dall'impresa i dati di dettaglio rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie, in considerazione del fatto che tali dati non erano presenti nelle specifiche raccolte annuali condotte dall'Autorità; con le medesime comunicazioni sono state richieste anche informazioni finalizzate a valutare le specificità della rete nell'area nolana ai fini del calcolo della densità dell'area medesima;
 - informazioni sulla configurazione della rete sono state richieste anche all'impresa distributrice terza compresente nell'area nolana, la società e-distribuzione S.p.A.;
 - con la comunicazione del 2 luglio 2026, SNIE ha richiesto una proroga per la trasmissione dei dati richiesti, concessa dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione 8 luglio 2026;
 - con la comunicazione del 7 agosto 2026, gli Uffici dell'Autorità hanno trasmesso alla Società le risultanze dell'istruttoria relativa alla definizione delle tariffe di riferimento parametriche per i servizi di distribuzione e di misura relative agli anni 2024 e 2025 secondo i criteri fissati dalla deliberazione 237/2018/R/eel;
 - i criteri per le determinazioni tariffarie relative all'impresa, con riferimento agli anni 2024 e 2025, sono i medesimi applicati alle altre imprese distributrici in regime tariffario parametrico ed illustrati nella deliberazione 513/2025/R/eel, a eccezione dei seguenti aspetti: (i) la quantificazione convenzionale dell'indice di vetustà di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel fissato pari a 0,5 in conseguenza della indisponibilità di dati completi relativi alla stratificazione degli investimenti dell'impresa, in linea con quanto avvenuto in casi analoghi di passaggio al regime tariffario ordinario; (ii) la quantificazione della variabile densità, per la quale sono stati tenuti in considerazione i valori della lunghezza della rete ed i clienti serviti nel complesso dell'area nolana, indipendentemente dalla titolarità delle reti – ciò peraltro risulta anche coerente con l'assetto che l'impresa assumerà a seguito della razionalizzazione del territorio conseguente alla riassegnazione delle concessioni disposta con i Decreti MASE del 30 giugno 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione del 28 agosto 2026, SNIE ha formulato una serie di rilievi critici rispetto al contenuto delle risultanze dell'istruttoria rappresentate dagli Uffici dell'Autorità con la comunicazione 7 agosto 2026; in particolare, le argomentazioni della Società sono sintetizzabili nei termini seguenti:
 - (i) in via preliminare, SNIE lamenta il fatto che gli Uffici avrebbero omissso di prendere in considerazione gli aspetti rilevanti che la Società avrebbe rappresentato nella sua comunicazione del 14 maggio 2026 – con conseguente carenza dell'istruttoria svolta;
 - (ii) nel merito, invece, la Società, pur apprezzando l'orientamento degli Uffici di adattare il parametro della densità alle specificità della gestione di SNIE, tuttavia, critica il criterio seguito di definire una densità specifica dell'intera area delle otto località attualmente servite da e-distribuzione e dalla medesima SNIE, ritenendo che il criterio dovrebbe considerare, invece, l'estensione complessiva delle reti dei due distributori, ma non tutti i punti di prelievo dell'area, sebbene solo quelli serviti da SNIE nonché quelli di e-distribuzione limitati ai quattro comuni ricadenti nelle concessioni rilasciate dal MASE a SNIE coi decreti del 2023;
 - (iii) al fine di giustificare il criterio di densità proposto – *sub* (ii) – in alternativa a quello indicato dagli Uffici dell'Autorità, SNIE sostiene che esso sarebbe coerente con il perimetro dell'affidamento del servizio svolto dalla Società, derivante dall'articolo 7 della legge 10/91, come interpretato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 21 marzo 2019, n. 1884; secondo SNIE, infatti, in forza di tale pronuncia SNIE “*dovrà continuare a servire gli utenti storicamente allacciati nei confini territoriali degli otto comuni dell'area nolana*”, quindi anche quelli che sono ubicati nei quattro Comuni oggetto della concessione riconosciuta a e-distribuzione; mentre, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, SNIE avrà diritto ad acquisire i soli punti e le sole porzioni delle reti di e-distribuzione ubicate nei quattro Comuni oggetto della concessione rilasciata dal MASE alla medesima Società;
 - (iv) al fine di poter dare applicazione al suddetto criterio di densità proposto da SNIE, la Società ritiene necessario disporre dei dati di dettaglio, con riferimento a tutti gli otto comuni interessati, relativi ai punti di prelievo serviti da e-distribuzione e alla consistenza delle relative reti; SNIE, pertanto, richiede di poter acquisire tali dati e informazioni;
 - (v) in alternativa, SNIE chiede che, ai fini del calcolo della propria densità, l'Autorità assuma il “*valore di soglia minima (floor) previsto dalla deliberazione 237/2018/R/eel*”;
 - (vi) oltre agli argomenti svolti in merito al criterio della densità, SNIE critica anche l'orientamento prospettato dagli Uffici, di procedere in via prioritaria con la determinazione delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura per gli anni 2024 e 2025 in base al regime parametrico; secondo SNIE, in

particolare, si tratterebbe d'una inversione dell'ordine logico dell'istruttoria che sarebbe ammissibile *“solo avendo contezza dei possibili effetti sull'istruttoria 101/2012 con riferimento al periodo 2018-2023 e sull'evoluzione della tariffa parametrica introdotta dal 2026”*;

- (vii) inoltre, la Società critica, più in generale, l'adeguatezza dell'intera regolazione tariffaria parametrica di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel, in quanto sarebbe stata adottata senza considerare le specificità che caratterizzano la stessa SNIE e, più in generale, le imprese elettriche minori;
- (viii) SNIE rappresenta inoltre l'esigenza che le tariffe che l'Autorità intende determinare, anche se su base parametrica, debbano riconoscere almeno gli investimenti in alta tensione effettuati dalla Società (resi necessari del piano di sviluppo predisposto da Terna) e il valore parametrico del ramo d'azienda di e-distribuzione acquistato da SNIE nel corso del 2026;
- (ix) da ultimo, la Società chiede agli Uffici un incontro di allineamento;
- quest'ultima richiesta, è bene evidenziarlo sin d'ora, non può essere accolta, atteso che, con la comunicazione del 7 agosto 2026, gli Uffici dell'Autorità hanno rappresentato le risultanze dell'attività istruttoria condotta, mentre gli elementi forniti da SNIE con la comunicazione del 28 agosto 2026 non sono idonei a modificare il quadro conoscitivo in modo tale da rendere necessario un ulteriore supplemento istruttorio;
- le argomentazioni critiche svolte da SNIE sintetizzate nei precedenti punti da (i) a (viii), infatti, non possono essere accolte per le ragioni seguenti;
- in via preliminare, non si ravvisano le carenze istruttorie lamentate da SNIE con riferimento ai profili da quest'ultima rappresentati con la citata comunicazione del 14 maggio 2026 – cfr. precedente punto (i); gli aspetti rilevati dalla Società con tale comunicazione, infatti, hanno trovato riscontro nell'attività svolta dagli Uffici dell'Autorità: più in dettaglio, infatti, nella citata comunicazione del 14 maggio 2026 SNIE già evidenziava l'opportunità che:
 - al fine della determinazione della tariffa parametrica, da un lato venisse considerata l'estensione delle reti (di proprietà e non) necessarie a alimentare i clienti di SNIE e, dall'altro, fosse riconosciuta una RAB parametrica commisurata almeno al valore transattivo degli *asset* ceduti con riferimento alle porzioni di rete oggetto di razionalizzazione a seguito dell'attribuzione delle concessioni del 2023. Inoltre, sempre ai fini del calcolo della tariffa parametrica, SNIE richiedeva che fossero definiti i costi standard degli elementi che compongono la cabina primaria realizzata coerenti con i costi di investimento sostenuti;
 - in relazione all'applicazione dei meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, CSEA nominasse un comitato di esperti per l'applicazione dei suddetti meccanismi; in tale ambito, SNIE ha chiesto altresì di poter inviare nuovamente, a correzione di quelli inviati in precedenza, i conti annuali separati relativi all'anno base e, infine, che venissero rimodulati gli acconti bimestrali di integrazione tariffaria tenendo in considerazione il ramo acquisito;

- in relazione a quanto sopra, occorre precisare che le predette osservazioni avanzate dalla Società in merito alla determinazione della tariffa parametrica hanno trovato già riscontro nella comunicazione del 7 agosto 2026;
- peraltro, con specifico riferimento al tema del riconoscimento degli investimenti in alta tensione e dei criteri di valorizzazione delle porzioni di rete, è stato fornito un riscontro già nella comunicazione del 13 maggio 2026;
- in particolare, con riferimento al riconoscimento degli investimenti in *asset* di alta tensione con comunicazione 13 maggio 2026 è stato manifestato l'orientamento ad acquisire ulteriori informazioni necessarie a valutare le motivazioni alla base della realizzazione di tali *asset* da parte di SNIE anziché nell'ambito del complessivo piano di investimenti di trasmissione di responsabilità di Terna – orientamento quest'ultimo che caratterizza la regolazione vigente;
- con riferimento invece alla valorizzazione tariffaria delle porzioni di rete oggetto di acquisizione, la comunicazione del 13 maggio 2026 riportava l'orientamento a valutare l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 4.1 lettera a), della deliberazione 142/2026/R/eel previsto per casistiche specifiche non previste dalla regolazione ordinaria riconducibili a particolari obblighi normativi;
- rispetto ai temi di cui ai due precedenti alinea, nella comunicazione del 7 agosto 2026, è stato precisato che, fermo restando le considerazioni già riportate nella comunicazione del 13 maggio 2026, le valutazioni sulla base delle ulteriori informazioni raccolte saranno condivise con l'impresa con ulteriori comunicazioni *ad hoc*, essendo elementi non rilevanti per la determinazione delle tariffe per gli anni 2024 e 2025 ma per quelle relative agli anni 2026 e seguenti;
- in merito, invece, ai meccanismi di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, le richieste di SNIE, con l'eccezione della richiesta di rimodulare gli acconti di integrazione tariffaria che risulta inconferente con l'uscita dell'impresa dal regime di integrazione tariffaria, potranno essere opportunamente considerate nell'ambito del procedimento di determinazione dei predetti meccanismi;
- rispetto agli argomenti svolti da SNIE in merito al criterio della densità che l'Autorità, in parziale deroga alla regolazione prevista dalla deliberazione 237/2018/R/eel, intende introdurre per adattare i criteri e le finalità sottese alle specificità che caratterizzano l'attuale gestione del servizio da parte dell'impresa, non può che osservarsi che la proposta formulata dalla Società di cui al precedente punto (ii) (ossia di considerare l'intera estensione delle reti dei due distributori nell'intero ambito degli otto comuni serviti, ma solo parte dei punti di prelievo corrispondenti a quelli serviti da SNIE nell'intero ambito, e quelli serviti da e-distribuzione nei soli Comuni oggetto delle concessioni rilasciate a SNIE) è giustificata non tanto da motivazioni di natura tecnica, né tantomeno economica, ma unicamente sulla base d'un argomento di tipo giuridico – cfr. precedente punto (iii) – che però risulta infondato, e che fa leva su una erronea interpretazione della sentenza 1884/2019 che, secondo la Società, le avrebbe riconosciuto un diritto speciale, in deroga all'assetto concessorio che regola il servizio di distribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, di prosecuzione dell'attività di distribuzione nei territori storicamente serviti, anche nell'ambito dei Comuni

per i quali il MASE, coi citati decreti del 2023, ha affidato la concessione a e-distribuzione;

- con la citata sentenza 1884/2019, infatti, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Lazio che aveva annullato il decreto 13 ottobre 2003 dell'allora Ministero delle Attività Produttive con cui l'allora Enel Distribuzione era stata riconosciuta la concessione sull'intero territorio di sei degli otto comuni in cui operava anche SNIE; il decreto ministeriale è stato ritenuto illegittimo in quanto il Ministero, prima del rilascio della concessione unica, avrebbe dovuto promuovere le iniziative dirette al raggiungimento dell'accordo di aggregazione previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché motivare in ordine alla posizione dell'operatore già presente nel territorio e al sacrificio economico conseguente all'assetto concessorio adottato; il Ministero, invece, col decreto annullato, si era limitato ad attribuire la concessione a Enel Distribuzione sulla base d'un criterio che non trovava corrispondenza nel decreto legislativo 79/99, e si poneva anche in contrasto con la legge 10/91, che avrebbe dovuto indurre il Ministero, al più, a dare la concessione alle IEM *“senza la necessità di considerare qualsiasi percentuale di precedente presenza”*;
- in altre parole, con la citata sentenza 1884/2019 il Consiglio di Stato non ha riconosciuto alcun diritto speciale, in deroga al regime concessorio generale sancito dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/99, derivante dall'articolo 7 della legge 10/91; del resto, quest'ultima disposizione non prevede speciali regimi di riserva in capo alle IEM, ma si limita a riconoscere loro solo un regime tariffario speciale (al quale, peraltro, SNIE non ha più titolo di beneficiare dal 2004);
- con la sentenza invocata da SNIE, invece, il Consiglio di Stato ha deciso la controversia sulla base del medesimo principio di diritto già espresso nella sentenza 4 giugno 2009, n. 3405 (resa in un contenzioso promosso dall'Enel Distribuzione contro il decreto di rilascio della concessione a SNIE su altri due degli otto comuni in esame), secondo cui, appunto, il Ministero deve promuovere la conclusione di accordi di aggregazione tra le imprese presenti nel territorio; a tale principio espressamente il MASE si è conformato nell'adottare i due decreti del 2023 coi quali ha rilasciato:
 - a e-distribuzione, la *“concessione sull'intero territorio dei Comuni di Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, Saviano e, in riferimento al Comune di Nola, sulle frazioni di Piazzolla, a Sud e di Polvica a Nord, con relativa area industriale”* (cfr. articolo 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2023);
 - a SNIE, la *“concessione sull'intero territorio dei Comuni di Casamarciano, San Vitaliano, Scisciano, nonché sull'area del centro urbano del Comune di Nola”* (cfr. articolo 1, comma 1, del decreto 30 giugno 2023);
- come si nota, in base ai citati decreti ministeriali, la concessione è rilasciata, sia a e-distribuzione, sia a SNIE, *“sull'intero territorio”* dei Comuni ivi indicati, con la conseguenza che, sebbene attualmente le due società servano punti di prelievo situati anche in Comuni oggetto della concessione dell'altra, tuttavia, le

operazioni necessarie per riportare l'effettiva gestione in coerenza col titolo concessorio dovrebbero comportare il successivo acquisto, da parte di ciascuna società, delle reti e dei punti di prelievo dell'altra ubicati nei rispettivi Comuni di competenza;

- in tale prospettiva, pertanto, non appare condivisibile il criterio di densità proposto da SNIE; risulta invece maggiormente rappresentativo delle condizioni effettive di svolgimento del servizio il criterio prospettato nella comunicazione del 7 agosto 2026 (di prevedere un valore di densità unico per l'intero ambito territoriale degli otto comuni in discorso, facendo riferimento alla consistenza complessiva delle reti delle due società e dall'insieme dei punti di prelievo pure serviti sull'intero territorio); essendo le reti contessute, appare infatti ragionevole considerare una densità applicabile a tutti i Comuni gestiti da e-distribuzione e da SNIE: qualora poi si concluderanno le operazioni di acquisizione funzionali ad assicurare, a ciascuna impresa, la proprietà delle rete sull'intero Comune oggetto della concessione, allora potrà trovare applicazione la disciplina ordinaria, di cui alla deliberazione 237/2018/R/eel, relativa alla densità per ciascun Comune;
- in conseguenza di quanto sopra, viene pertanto meno l'esigenza, rappresentata da SNIE, di acquisire i dati relativi alla consistenza delle reti e dei punti di prelievo di e-distribuzione con dettaglio per singolo Comune dell'ambito considerato dall'Autorità – cfr. punto (iv): tali informazioni, infatti, che non sono peraltro a disposizione dell'Autorità (che detiene l'informazione aggregata per l'intero ambito), non sono necessarie ai fini dell'applicazione del criterio della densità individuato nella citata comunicazione del 7 agosto 2026;
- resta anche priva di fondamento, non essendo peraltro neppure stata motivata, l'ulteriore proposta di SNIE di applicare (in alternativa al criterio di densità dalla stessa proposta) il valore minimo di densità indicato dalla deliberazione 237/2018/R/eel – cfr. precedente punto (v); l'applicazione d'un tale valore potrebbe, infatti, giustificarsi solo qualora l'applicazione del criterio di densità introdotto dall'Autorità rispetto alle specificità della gestione di SNIE conduca a un valore inferiore al *floor* previsto dalla deliberazione 237/2018/R/eel, ciò che però non avviene nel caso di specie;
- non pare condivisibile neppure la critica sull'orientamento di dare priorità alla determinazione delle tariffe di distribuzione e misura per gli anni 2024 e 2025 – cfr. precedente punto (vi); come ampiamente chiarito nella comunicazione del 31 marzo 2026 (alla quale interamente si rinvia), la scelta di procedere prioritariamente alla determinazione delle tariffe per tali anni col metodo parametrico di cui alla deliberazione 237/2028/R/eel applicabile sin da subito per l'ormai completa acquisizione dei dati necessari a differenza delle determinazioni tariffarie relative agli anni precedenti che presuppongono un supplemento di istruttoria, si giustifica con l'esigenza di pervenire quanto prima a un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti applicabili anche a SNIE; la determinazione delle tariffe per gli anni 2024 e 2025, garantirà infatti, da un lato, certezza nei rapporti giuridici della Società coi suoi utenti, e, dall'altro lato,

consentirà di poter procedere, anche per gli anni successivi a regolari determinazioni tariffarie;

- inoltre, a tale riguardo, deve anche ricordarsi che la Società ha cessato l'attività di produzione dall'anno 2004, mentre, per effetto del rallentamento e del ritardo che hanno subito le attività istruttorie necessarie all'uscita dalla società dal regime delle IEM (ritardi dovuti, come detto sopra, al lungo contenzioso promosso dalla stessa Società sia con riferimento alla determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria sino al 2003, sia con riferimento alla perimetrazione dei titoli concessori), la Società sta continuando a ricevere gli acconti delle integrazioni tariffarie che risultano certamente sovradimensionati rispetto ai costi sostenuti dall'impresa (visto che esse considerano anche costi fissi della produzione elettrica che, però, SNIE non sostiene più dal 2004);
- una tale situazione comporta il cumularsi di un differenziale, a debito per SNIE, tra acconti ricevuti dalla CSEA e quanto la stessa avrà diritto a ricevere effettivamente in base all'applicazione della regolazione tariffaria *pro tempore* vigente e al meccanismo di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel; un tale contesto:
 - da un lato, impone di interrompere i versamenti, da parte della CSEA, delle aliquote di integrazione in acconto – anche al fine di evitare possibili criticità nell'equilibrio economico-finanziario della Società in relazione ai recuperi degli importi versati in eccesso;
 - dall'altro lato, consente di rinviare, a un momento successivo alla determinazione delle tariffe 2024-2025, la determinazione delle tariffe applicabili ai periodi precedenti e del meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel – coi conseguenti conguagli a valere sulle rispettive aliquote in acconto *pro tempore* versate a SNIE;
- anche le critiche sulla presunta inadeguatezza, in generale, della deliberazione 237/2018/R/eel, sono destituite di fondamento – cfr. precedente punto (vii); in disparte il fatto che tale provvedimento non risulta impugnato, il metodo parametrico dallo stesso definito si basa su un campione significativo di operatori considerati, adeguatamente rappresentativo delle imprese distributrici con meno di 25.000 punti di prelievo presenti nel nostro Paese;
- inoltre, è appena il caso di osservare che le IEM non presentano specificità significative ulteriori che non siano già adeguatamente considerate: da un lato, infatti, le specificità che connotano tali imprese attengono alla produzione elettrica, che è intercettata dalla disciplina di cui all'articolo 7 della legge 10/91; dall'altro lato, per le IEM che, come SNIE, dismettono la produzione, le specificità della gestione sono considerate dal meccanismo di gradualità di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, al quale SNIE ha diritto ad essere ammessa;

RITENUTO CHE:

- a seguito della avvenuta definizione, fino all'anno 2003, delle aliquote di integrazione tariffaria e tenuto conto dell'adozione dei decreti di rilascio delle

concessioni nell'area nolana, siano maturate le condizioni per procedere con l'ammissione di SNIE al regime tariffario previsto per la generalità delle imprese a partire dal 2004, con la concomitante uscita dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, e il contestuale avvio del procedimento per la determinazione, a partire dal medesimo anno 2004, dei meccanismi di gradualità e di perequazione specifica aziendale previsti ai sensi della deliberazione 101/2012/R/eel – nonché degli altri aspetti dettagliati alla lettera a) del quinto gruppo di considerati;

- di conseguenza, sia opportuno disporre che CSEA proceda con l'attività istruttoria finalizzata alla quantificazione degli importi derivanti dai meccanismi ivi previsti;
- sussistano sin da ora i presupposti per definire per l'impresa le tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e di misura per gli anni 2024 e 2025 in base ai criteri ordinari previsti dalla deliberazione 237/2018/R/eel, tenendo al contempo conto delle eccezioni metodologiche relative ai parametri di densità e vetustà evidenziati in fase istruttoria nei termini sopra richiamati e motivati;
- sia quindi necessario determinare e pubblicare le tariffe parametriche per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 21.3 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 34.1 del TIME, relative agli anni 2024 e 2025, per SNIE

DELIBERA

1. di ammettere, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'impresa Società Nolana per le imprese elettriche SNIE S.p.A. al regime tariffario previsto per la generalità delle imprese distributrici, nonché, nei termini precisati in motivazione, ai meccanismi regolatori di cui alla deliberazione 101/2012/R/eel, con la contestuale uscita dal regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91;
2. di avviare un procedimento per la determinazione dei meccanismi previsti dalla deliberazione 101/2012/R/eel, nonché per le altre determinazioni richiamate alla lettera a) di cui in motivazione;
3. di attribuire la responsabilità del procedimento avviato ai sensi del precedente punto 2 al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
4. di prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda con l'attività istruttoria di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione 101/2012/R/eel, finalizzata alla quantificazione degli importi derivanti dai meccanismi ivi previsti;
5. di concludere il procedimento entro il termine di tre mesi dal completamento dell'attività istruttoria di cui al punto precedente;
6. di approvare i valori della tariffa di riferimento per gli anni 2024 e 2025 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 21.3 del TIT per l'impresa Società Nolana per le imprese elettriche SNIE S.p.A., come riportati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

7. di approvare i valori della tariffa di riferimento per gli anni 2024 e 2025, per il servizio di misura dell'energia elettrica, di cui al comma 34.1 del TIME per l'impresa Società Nolana per le imprese elettriche SNIE S.p.A., come riportati nelle Tabelle 3, 4, 5 e 6 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
8. di prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda a calcolare gli importi di perequazione così spettanti, compensandoli con gli importi erogati in acconto per gli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10/91;
9. di trasmettere il presente provvedimento a Società Nolana per le imprese elettriche SNIE S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua